

CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti riservato a candidati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, da destinare agli uffici della Corte dei conti aventi sede in Bolzano.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente modifiche alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti;

Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 ed in particolare l'art. 1, comma 2;



Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'art.5;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;


Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art. 1 comma 355;

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di presidenza nell'adunanza dell' 11-12 marzo 2009, nonché l'intesa raggiunta con la Provincia autonoma di Bolzano del 30/11/09 ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive integrazioni e modificazioni;

DECRETA:

Art. 1

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di referendario nel ruolo di magistratura della Corte dei conti, da destinare alle Sezioni o alla Procura della Corte dei conti aventi sede in Bolzano, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.



Art. 2

1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianità, anche complessiva, nella qualifica o posizione funzionale.

Le anzianità di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello più lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.


2. I candidati dovranno risultare appartenenti al gruppo linguistico tedesco e la dichiarazione di appartenenza a tale gruppo dovrà essere documentata nei modi di cui all'art. 18 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

3. Al concorso sono ammessi coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da certificare mediante attestato di bilinguismo rilasciato con le modalità previste dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 752/76.

Art. 3

1. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.



Art. 4

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A), corredate dei documenti indicati all'articolo 6, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilità del personale- Via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
2. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.
3. Non si terrà conto delle domande e dei documenti di cui all'art. 6 presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra indicati.
4. La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale al momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 5


1. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità pena l'esclusione dal concorso, quanto appresso specificato:

cognome e nome;

data e luogo di nascita;

recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso;

indicazione della categoria di appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 2 devono inoltre dichiarare la data in cui è stato emanato il provvedimento di nomina a magistrato di tribunale nel caso in cui tale data non si desuma dallo stato matricolare allegato.



3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 devono altresì dichiarare:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

4. I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

5. I candidati hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di concorso.

6. Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere la sede assegnata e a prestarvi servizio per un periodo non inferiore a 10 anni.

7. La firma in calce alla domanda è esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997.

Art. 6

1. Alla domanda devono essere allegati:

- 1) un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata;
- 2) certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea;
- 3) copia dello stato matricolare civile a data recente per i candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2;
- 4) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale degli avvocati per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2;
- 5) attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;
- 6) dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico tedesco rilasciata nei modi indicati nell'art. 18 del suddetto d.P.R. n. 752/76.



2. Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. I candidati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I candidati di cui alla lettera *e)* del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

5. Tutti i candidati possono esibire pubblicazioni che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i titoli utili, ai fini della valutazione di cui al successivo art. 12 del presente bando, per motivi organizzativi, dovranno essere presentati unitamente all'istanza di partecipazione, anche se già prodotti in allegato a domande di partecipazione a precedenti concorsi per referendario della Corte dei conti.

7. Non è ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre amministrazioni.

Art. 7


1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilità del personale - Via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

2. Nel concorso hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

Art. 8

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato Generale - Ufficio accessi e mobilità del personale - Via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

- 1) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;
- 2) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per



- territorio o da un medico militare, attestante che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego;
- 3) attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 in originale o in copia autenticata;
 - 4) dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico tedesco rilasciata nei modi indicati nell'art. 18 del suddetto d.P.R. n. 752/76 in originale o in copia autenticata.

Art. 9


1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti – Segretariato Generale – Ufficio accessi e mobilità del personale – Via Baiamonti, 25 – 00195 Roma, entro il termine stabilito dal precedente art. 8, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

- 1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché l'inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico;
- 2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;
- 3) estratto dell'atto di nascita;
- 4) certificato di cittadinanza italiana;
- 5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;
- 6) certificato generale del casellario giudiziale;
- 7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di congedo illimitato;
- 8) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego;
- 9) attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 in originale o in copia autenticata;
- 10) dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico tedesco rilasciata nei modi indicati nell'art. 18 del suddetto d.P.R. n. 752/76 in originale o in copia autenticata.

Art. 10

1. I certificati di cui al n. 2) dell'art. 8 ed ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 9 debbono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceva l'invito a produrli.

2. I documenti di cui agli articoli 7, 8 e 9, ad eccezione del punto 2 dell'art. 8 e dei punti 3 ed 8 dell'art. 9, debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.



Art. 11


1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.
2. Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue indicate dai candidati.

Art. 12

1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti.
2. A tal fine la Commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni Commissario dispone di dieci punti.
3. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto almeno trenta punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 13

1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte si svolgeranno a Bolzano.
3. I candidati che abbiano raggiunto almeno trenta punti nella valutazione dei titoli riceveranno comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte.
4. Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma 4 debbono consegnare i testi che desiderino consultare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 17,00 del giorno precedente l'inizio delle prove, curando che sulla copertina di ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato e



dovranno essere contenuti in appositi contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti.

6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

8. I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Art. 14

1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni Commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quarantotto sessantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di quarantadue sessantesimi.

3. Per la prova orale ogni Commissario dispone ugualmente di dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quarantadue punti.


4. Per la prova facoltativa la Commissione esaminatrice può attribuire fino ad un punto per ciascuna lingua prescelta dal candidato.

5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria è dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla prova facoltativa di lingua.

6. A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 15

1. Le prove d'esame sia scritte che orali, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, terranno anche conto del particolare ordinamento giuridico - amministrativo della Provincia di Bolzano.



Art. 16

1. La graduatoria, comprendente il vincitore del concorso e i candidati dichiarati idonei, è approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
2. Nel termine di dieci giorni dalla suddetta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 17


1. Il vincitore sarà nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza.
2. Il vincitore del concorso sarà assegnato alle Sezioni o alla Procura della Corte dei conti aventi sede in Bolzano.

Art. 18

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno disponibili all'indirizzo internet www.corteconti.it.
2. In particolare, saranno disponibili sul sito internet della Corte dei conti il provvedimento di indizione del concorso nonché tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, i candidati possono prendere contatto con il Segretariato Generale – Ufficio accessi e mobilità del personale – dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06/38762248; 06/38762496; 06/38762104).

Art. 19

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Corte dei conti – Segretariato Generale – Ufficio accessi e mobilità del personale - per le finalità di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.



3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Tali diritti dovranno essere fatti valere nei confronti della Corte dei conti – Segretariato Generale – Ufficio accessi e mobilità del personale – Via Baiamonti, n. 25 – 00195 Roma, titolare del trattamento.

Art. 20

1. Il presente decreto sarà comunicato al Servizio del Bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 marzo 2010

Il presidente: LAZZARO

